

Tribunale di Brescia, I sezione penale, composizione monocratica (Dr.ssa Fugaro), sentenza nr. 4001 del 24.10.2018

**Guida in stato di ebbrezza – incidente stradale – aggravante di cui all’art. 186 co. 2
bis C.d.S. – esclusione – conversione della pena in LPU**

Deve escludersi l’aggravante di cui all’art. 186 co. 2 *bis* C.d.S. nelle ipotesi in cui non risulti provato il nesso eziologico tra l’incidente e lo stato di ebbrezza del conducente, ritenuto sussistente.

La fuoriuscita di strada della vettura può dipendere, invero, da altre cause, quali la strada bagnata e una velocità non consona allo stato dei luoghi, con conseguente esclusione dell’aggravante sopra detta.

[Nel caso di specie, il Tribunale di Brescia, pur affermando la sussistenza del reato di guida in stato di ebbrezza in ragione dell’esito degli accertamenti etilometrici, escludeva l’aggravante dell’aver provocato un incidente stradale. Dalla dinamica dell’incidente, infatti, il medesimo risultava dipendere dal manto bagnato e dall’eccessiva velocità del mezzo. Pertanto, in accoglimento della richiesta difensiva, la pena irrogata veniva convertita, ai sensi dell’art. 186 co. 9 *bis* C.d.S. in ore di lavoro di pubblica utilità]